

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

Giustizia

presentata dall'On. ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE il gg/MM/aaaa

Al Ministro della Giustizia - Per sapere - premesso che:

È notizia recente che l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito di un giudizio di costituzionalità in materia di ergastolo ostativo, abbia operato un inatteso cambio di strategia;

a sorpresa, l'Avvocatura ha riformulato le sue conclusioni, non chiedendo l'inammissibilità o l'infondatezza della richiesta di incostituzionalità della norma che preclude ai condannati all'ergastolo ostativo la liberazione condizionale se non collaborano fattivamente;

al contrario, il rappresentante del governo avv. Ettore Figliolia ha invitato la Corte a sgombrare il campo dagli automatismi e a riconoscere il potere del giudice di sorveglianza di valutare caso per caso le ragioni della mancata collaborazione del condannato, di «verificare in concreto le ragioni di quella mancata collaborazione che è condizione per ottenere il beneficio»;

lo stesso Figliolia ha definito il cambio di passo come "necessario" perché «il governo non può non tenere in debita considerazione sia i principi evocati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, che della sentenza Viola della Corte europea dei diritti dell'uomo»;

l'Avvocatura ha storicamente operato in difesa dell'impianto normativo antimafia in vigore;

con la decisione resa nel caso Viola contro Italia del 13 giugno 2019, la Corte EDU ha dichiarato, in modo deleterio per la lotta alla criminalità organizzata, che l'ergastolo c.d. ostativo previsto dall'art. 4 bis della Legge sull'Ordinamento penitenziario viola il divieto di trattamenti degradanti e inumani e il generale rispetto della dignità umana previsto all'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

la Corte EDU ritiene «irragionevole punire ulteriormente il detenuto per un reato di associazione mafiosa per la mancata collaborazione con la giustizia»;

avverso tale sentenza, il Governo Italiano aveva giustamente proposto ricorso ai sensi dell'Art. 42 della Convenzione, difendendo la legislazione italiana, ma questo è stato rigettato;

con la sciagurata sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2019, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, o.p. nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo o.p., allorché siano stati acquisiti elementi tali da

escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti;

quella decisione era stata presa da un Collegio di cui faceva parte l'attuale Ministro di Giustizia Marta Cartabia, prima che diventasse lei stessa presidente della Corte costituzionale;

dalle rivolte carcerarie a seguito delle restrizioni anti-covid, per le quali è sempre più ritenuta verosimile e fondata l'ipotesi di una regia esterna di stampo mafioso, al recente cambio di direzione dell'Avvocatura dello Stato, assistiamo al compimento dell'antico sogno mafioso dello smantellamento del carcere duro;

giò ricordare che i compianti eroi nazionali Falcone e Borsellino avevano ispirato una normativa di giusto rigore che, combinando strumenti come il cosiddetto "ergastolo ostativo" per i mafiosi, il regime carcerario del 41-bis approvato subito dopo le stragi del 1992 e le norme sulla protezione dei "pentiti", ha indubbiamente contribuito agli imponenti successi ottenuti dagli inquirenti contro la mafia;

quali siano le motivazioni alla base del cambiamento della posizione dell'avvocatura dello Stato in materia di ergastolo ostativo;

se il Ministro competente abbia condiviso e condivida la riformulazione delle conclusioni dell'Avvocatura dello Stato;

alla luce delle affermazioni dell'Avv. Figliolia quando, come ed in quale sede il Governo si sarebbe espresso sulla necessità del cambiamento di posizione in materia di ergastolo ostativo.

Presentatore

On. ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE